

Commento alle disposizioni rivedute dell'OSC e della OESC che entreranno in vigore il 1° gennaio 2007

Osservazioni generali

La revisione dell'ordinanza del 28 aprile 2004 (RU 2006 2923) sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2) entrerà in vigore insieme alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata; LUD; RS 211.231). La data stabilita dal Consiglio federale con decreto separato (RU 2005 5685) è il 1° gennaio 2007. La LUD non produce effetto soltanto in materia di stato civile, ma anche in altri settori, molto ampi, del diritto privato (diritto successorio) e di quello pubblico (ad es. diritto in materia di stranieri e di assicurazioni sociali).

La modifica attua la legge sull'unione domestica registrata; essa comporta inoltre adeguamenti puntuali che tengono conto delle esigenze pratiche (competenza per i matrimoni di necessità, informatizzazione dei registri, precisazioni in caso di rifiuto delle autorità dello stato civile di accettare una dichiarazione ai sensi dell'art. 41 CC, termine di notifica delle decisioni giudiziarie) Anche l'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110) è stata adeguata e comprende nuove voci tariffarie legate all'entrata in vigore della legge. Queste modifiche hanno riscontrato ampio consenso da parte dei Cantoni, della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile, consultati nel quadro dell'indagine conoscitiva scritta svoltasi dal 12.1 al 15.3.2006. La revisione è pure stata sottoposta alla Commissione federale per le questioni dello stato civile.

In vista dell'entrata in vigore della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) prevista per il 1° gennaio 2007, sono state sottoposte a revisione anche due disposizioni dell'OSC (art. 89 cpv. 2 e 90 cpv. 2, 4 e 5). Quest'ultime modifiche sono commentate qui appresso.

Modifica dell'ordinanza sullo stato civile

Preambolo

È opportuno indicare l'articolo 8 LUD come base legale delle nuove disposizioni in materia di unione domestica registrata. La competenza decisionale del Consiglio federale in relazione ai nuovi emolumenti riscossi risulta dall'articolo 48 CC, già indicato.

Art. 2 cpv. 2

Si tratta di un adeguamento dal profilo linguistico. Il termine «registrare» (in tedesco «erfassen»; in francese «saisir») è sostituito con «documentare» (in tedesco «beurkunden»; in francese «enregistrer») utilizzato anche in altre disposizioni (art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 11 cpv. 5 e 6, 20 cpv. 1, 21 cpv. 1 e 1^{bis}, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 2). La documentazione include le operazioni della registrazione dei dati e della chiusura dell'iscrizione (cfr. titolo della sezione 3 e 4).

Art. 5 cpv. 1

I compiti delle rappresentanze svizzere all'estero vanno integrati in vista dell'entrata in vigore della LUD. La collaborazione delle rappresentanze è richiesta in particolare quando un partner soggiorna all'estero. Da notare che non è possibile registrare in unione domestica due partner stranieri domiciliati all'estero (art. 65a LDIP, che esclude l'applicazione dell'art. 43 cpv. 2 LDIP all'unione domestica registrata).

Art. 7 cpv. 2

L'elenco dei dati registrati in Infostar viene integrato in vista dell'entrata in vigore della LUD (procedura preliminare, registrazione e scioglimento dell'unione domestica registrata).

Art. 8 lett. f e o

L'articolo 2 capoverso 3 LUD specifica lo stato civile dei partner registrati, che risultano «in unione domestica registrata».

Per contro, lo stato civile in caso di scioglimento dell'unione domestica non è specificato nella legge, ma nel messaggio (n. 2.1, pag. 1205). Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno specificare nell'ordinanza gli stati civili ufficiali in caso di scioglimento dell'unione domestica. La coerenza e la parità di trattamento impongono inoltre di definire nell'ordinanza tutti gli stati civili esistenti. È fatta la distinzione fra tre gruppi di stato civile, ossia quello di persona celibe o nubile, di persona coniugata o che lo è stata e di persona in unione domestica registrata o che lo è stata. È celibe o nubile soltanto chi non ha mai contratto un matrimonio o un'unione domestica registrata. Le designazioni coniugato, divorziato e vedovo sono intese nel senso tradizionale del termine e non necessitano di alcuna delucidazione particolare. Conformemente alla prassi delle autorità dello stato civile, la designazione «non coniugato» si applica alle persone il cui matrimonio è stato sciolto da una sentenza di nullità (art. 104 segg. CC) o da una dichiarazione di scomparsa (art. 38 cpv. 3 CC). L'adozione della legge sull'unione domestica registrata introduce quattro nuove designazioni dello stato civile, ossia «in unione domestica registrata», «unione domestica sciolta giudizialmente», «unione domestica sciolta per decesso» e «unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa». La designazione «unione domestica sciolta giudizialmente» include i casi di scioglimento ai sensi degli articoli 29 e seguenti LUD e l'annullamento ai sensi degli articoli 9 e seguenti LUD. Vale l'ultimo stato civile acquisito; la persona divorziata che contrae un'unione domestica registrata e poi ne ottiene lo scioglimento in seguito a una procedura giudiziale risulterà quindi in «unione domestica sciolta giudizialmente».

Art. 15

Adeguamento di natura puramente formale. La revisione codifica semplicemente la prassi senza modificare il sistema in vigore. Ora la disposizione riconosce il principio secondo cui tutti i dati dello stato civile, inclusi i fatti di stato civile, sono documentati unicamente per via elettronica (cpv. 1). Del resto la registrazione di un fatto di stato civile presuppone che i dati personali dell'interessato siano già documentati (o rilevati retroattivamente) con il suo stato civile attuale (si parla della sua superficie). Tale regola presenta due eccezioni, ossia il caso di un trovatello o il rinvenimento di un cadavere – va da sé che si tratta del cadavere di una persona sconosciuta - situazioni in cui l'identità della persona interessata ovviamente è sconosciuta (cpv. 2). Si vedano anche le osservazioni relative all'articolo 16.

Art. 16 cpv. 1 lett. c, 3, 4 e 6

Adeguamento di natura puramente formale dei capoversi 1, 3 e 4. La revisione codifica semplicemente la prassi senza modificare il sistema in vigore.

La disposizione viene innanzitutto completata nel senso che l'autorità dello stato civile non soltanto esamina se i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati ma anche che i dati disponibili nel sistema siano conformi (cpv. 1 lett. c). È abrogata invece, perché obsoleta, la regola secondo cui i cittadini svizzeri devono presentare documenti svizzeri (cpv. 3). Infatti risale al vecchio sistema di registrazione: tale prescrizione indirettamente si prefiggeva di obbligare le persone interessate a far iscrivere i fatti di stato civile stranieri nel registro di famiglia. Nel nuovo sistema, la documentazione di un fatto di stato civile implica il rilevamento retroattivo della persona interessata o l'aggiornamento della sua superficie. Il capoverso 4 è stato semplificato, infatti non è più necessario comprovare con documenti i dati dello stato

civile disponibili nel sistema. L'indicazione secondo la quale questo esonero si applica ai fatti documentati nel sistema che le autorità possono richiamare «senza particolari oneri» è soppressa visto che tutte le autorità dello stato civile hanno accesso ai dati necessari per le operazioni che sono tenute a eseguire. Il risultato della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica in Svizzera costituisce un'eccezione nel caso in cui il matrimonio o l'unione domestica registrata non sono contratti presso l'ufficio che ha espletato la procedura. In quel caso viene rilasciata un'*autorizzazione per la celebrazione del matrimonio* (cfr. art. 70 cpv. 3) o un'*autorizzazione per la registrazione dell'unione domestica* (cfr. art. 75i cpv. 3) che permette all'ufficio prescelto dai fidanzati o dai partner d'accedere ai dati necessari alla registrazione della loro unione.

Il capoverso 6 estende all'unione domestica registrata il sistema che si applica al matrimonio. In tal modo i Cantoni possono prevedere che gli incartamenti internazionali di registrazione dell'unione domestica siano sottoposti all'esame dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (cpv. 6). Tale facoltà è espressamente menzionata nel messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (qui di seguito «messaggio», n. 2.2.2, ad art. 6, pag. 1208).

Art. 17 cpv. 3

Questa modifica permette maggiore chiarezza nelle situazioni in cui l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile si rifiuta di entrare nel merito di una domanda tesa a ricevere una dichiarazione che sostituisca un documento di stato civile mancante perché i dati da comprovare sono controversi (cfr. art. 41 CC). In questo caso, l'autorità menzionata in precedenza, dovrà d'ora in poi emanare imperativamente una decisione formale nella quale dichiara di non considerarsi competente e invitare le persone interessate ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile (cfr. art. 42 CC). Siffatta decisione formale deve evitare che anche il tribunale civile rifiuti l'entrata in materia provocando un conflitto di competenza negativo, già deplorato nella pratica.

Art. 19

Vista la piena forza probante dei registri pubblici (cfr. 9 CC), è importante che i dati dello stato civile siano documentati senza indugio al fine di garantire l'attualità e la completezza delle iscrizioni. Il principio, precedentemente menzionato, impone tuttavia anche che i dati siano esatti. La loro registrazione presuppone dunque che i dati siano stati in precedenza debitamente accertati.

Art. 21 titolo e cpv. 1^{bis}

L'ordinanza disciplina la competenza per documentare in Infostar l'unione domestica registrata. Nel rispetto del principio generale, l'unione registrata è documentata nel luogo dell'evento.

Art. 23 cpv. 1^{bis}

Frutto di una richiesta formulata da un Cantone durante l'indagine conoscitiva scritta, l'articolo 23 capoverso 1^{bis} OSC regola la competenza per il riconoscimento delle decisioni e dei fatti di stato civile avvenuti all'estero riguardanti cittadini stranieri. In linea di principio il riconoscimento di una decisione o di un atto straniero costituisce una questione pregiudiziale legata alla registrazione di un fatto di stato civile e incombe all'ufficio competente per documentare questo nuovo evento. Per «questione pregiudiziale» s'intende ogni aggiornamento dello stato civile della persona interessata conformemente all'articolo 15 capoverso 2 OSC. Tale è segnatamente il caso della registrazione di un divorzio pronunciato all'estero in occasione della procedura preparatoria al matrimonio. Eccezionalmente una decisione o un atto di stato civile straniero riguardante un cittadino straniero può venir riconosciuto e trascritto nei

nostri registri indipendentemente dalla registrazione di un evento avvenuto in Svizzera. A titolo d'esempio è possibile menzionare il cambiamento di nome o la rettificazione di dati dello stato civile avvenuti al di fuori della Svizzera e riguardanti il cittadino straniero che è stato oggetto di una registrazione nei nostri registri o l'iscrizione del riconoscimento, avvenuto all'estero, di un figlio straniero nato e domiciliato in Svizzera. In questi casi, la decisione relativa all'iscrizione compete ormai espressamente all'autorità di sorveglianza del Cantone di domicilio. Conseguentemente, la decisione d'iscrizione verrà documentata dall'ufficio di stato civile del luogo di domicilio. A tal proposito si veda anche la *Circolare I20 «Documentazione dei dati personali di stranieri»*.

Art. 29 cpv. 1

La disposizione è adeguata alla prassi in vigore secondo la quale gli errori di trascrizione possono venir rettificati dall'ufficio di stato civile che ha commesso l'errore, sotto la sua esclusiva responsabilità, senza l'intervento dell'autorità di vigilanza, fino a quando non viene documentato un nuovo evento di stato civile (cfr. anche le *«Istruzioni dell'01.09.06 concernenti la rettificazione amministrativa dei dati di stato civile»*).

Art. 40 cpv. 1, lett. k, l e m

Lettera k: modifica di natura terminologica.

Lettere l e m: l'elenco delle comunicazioni a carico delle autorità giudiziarie viene integrato in vista dell'entrata in vigore della LUD, al fine di garantire che i registri siano aggiornati e completi (cfr. art. 9 CC).

Art. 43 cpv. 5

La disposizione è stata modificata. Ora i tribunali sono tenuti a comunicare «immediatamente» le loro sentenze alle autorità dello stato civile. Questa precisazione s'impone per garantire che le iscrizioni siano complete e aggiornate (art. 9 CC) e tiene conto delle lamentele delle autorità e dei privati in seguito alla trasmissione tardiva delle sentenze, segnatamente di quelle di divorzio, che di fatto ha impedito alle persone interessate di risposarsi.

Art. 51 titolo, periodo introduttivo e lett. e

Le comunicazioni in materia d'asilo vanno integrate in vista dell'entrata in vigore della LUD, dal momento che lo statuto del partner straniero di un rifugiato è identico a quello del coniuge di un rifugiato (messaggio, n. 2.5.3, pag. 1225). All'Ufficio federale dei rifugiati subentra l'Ufficio federale della migrazione, nato dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2005, con l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione.

Art. 57 cpv. 1 e 2 lett. d

In linea di massima, i Cantoni sono liberi di prevedere la pubblicazione di eventi dello stato civile. La disposizione viene integrata in vista dell'entrata in vigore della LUD; le unioni domestiche registrate sono assimilate ai matrimoni per permetterne la pubblicazione nella stampa locale. Affinché siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati, i partner devono avere la facoltà di opporsi alla pubblicazione, proprio come i fidanzati.

Art. 62 cpv. 3

In base alla prassi in vigore, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno del fidanzato in pericolo di morte è autorizzato a preparare e celebrare il matrimonio nelle date circostanze. Tale competenza risultante da una situazione di necessità viene ora sancita nell'ordinanza. Una disposizione analoga è prevista anche per le unioni domestiche (art. 75a cpv. 3 OSC).

Art. 63 cpv. 2

Modifica di natura terminologica della versione in lingua italiana («fidanzati dimoranti all'estero» invece di «fidanzati soggiornanti all'estero»).

Art. 64 cpv. 1 lett. b

La disposizione viene integrata in vista dell'entrata in vigore della LUD. Può contrarre matrimonio soltanto chi non è coniugato o non vive in unione domestica registrata; infatti, la registrazione dell'unione domestica costituisce un nuovo impedimento al matrimonio (art. 26 LUD). Nella misura in cui i dati non sono rilevati nel registro informatizzato, i fidanzati devono pertanto allegare i documenti che confermano la loro capacità al matrimonio, condizione che ormai presuppone anche l'assenza di unioni domestiche in vigore. Viene inoltre stralciata, in quanto equivoca, l'espressione «in ogni caso» (cpv. 1); tale precisazione contrastava infatti con la regola generale sancita all'articolo 16 capoverso 4 OSC. Pertanto, i fidanzati non devono produrre i documenti relativi a fatti registrati in Infostar. Per maggiore chiarezza questo punto è stato precisato in modo speciale al termine delle lettere b e c (cfr. anche supra ad art. 16 cpv. 4)

Art. 65 cpv. 1 lett. d

La disposizione viene integrata in vista dell'entrata in vigore della LUD. I fidanzati devono dichiarare di non essere né coniugati né in unione domestica registrata; questo nuovo stato civile infatti costituisce ormai un impedimento al matrimonio (cfr. commento ad art. 64 cpv. 1 OSC).

Art. 66 cpv. 2 lett. d

La disposizione viene integrata in vista dell'entrata in vigore della LUD e del nuovo impedimento al matrimonio risultante dall'unione domestica registrata (cfr. commento ad art. 64 cpv. 1 supra). Nel testo tedesco, l'espressione «*frühere Ehe*», troppo equivoca, benché tratta dal titolo marginale all'articolo 96 CC, è sostituita con la formula più specifica «*bestehende Ehe*».

Art. 70 cpv. 3

Se il matrimonio viene celebrato in un altro luogo diverso da quello in cui si trova l'ufficio che ha espletato la procedura preparatoria, i fidanzati presentano l'*autorizzazione per la celebrazione del matrimonio* che è stata consegnata loro da tale ufficio. Questo documento, che comprende tutte le indicazioni relative all'operazione «preparazione del matrimonio» riguardante i fidanzati, permette all'ufficiale di stato civile da loro prescelto di accedere più agevolmente ai dati necessari per la celebrazione del matrimonio.

Osservazioni preliminari relative al nuovo capitolo 7a (Unione domestica registrata)

Come chiesto dal legislatore nel messaggio (n. 1.7.1, pag. 1188; n. 2.2.2, ad art. 8, pag. 1209), le disposizioni sulla costituzione dell'unione domestica registrata si ispirano al diritto matrimoniale. La legge definisce soltanto i principi essenziali della procedura di registrazione. I dettagli dovranno essere disciplinati nell'OSC. Sotto il profilo materiale, la differenza rispetto al matrimonio risiede nel fatto che l'unione domestica è contratta mediante la registrazione delle dichiarazioni di volontà dei due partner e non con le loro risposte affermative alle domande dell'ufficiale dello stato civile (scambio del «sì»).

Per motivi di chiarezza e in vista di un'applicazione uniforme del diritto, è previsto di esplicitare le regole applicabili, come chiesto dalla Commissione federale per le questioni dello stato civile. La normativa proposta lascia comunque, per quanto possibile, un margine di manovra agli addetti ai lavori, di modo che possano tener conto delle specificità locali e dei desideri delle persone coinvolte (cfr. i risultati della seduta del 21 maggio 2005 dell'Associazione

svizzera degli ufficiali dello stato civile, pubblicati in RSC 2005, pag. 324 segg.). Da notare che era ipotizzabile anche un rinvio generale alla normativa in materia di preparazione e celebrazione del matrimonio, escludendo l'applicazione di determinate disposizioni (in particolare gli art. 73 e 74 OSC, la cui applicazione è esclusa secondo l'art. 65a LDIP). Una soluzione del genere, sebbene più concisa, avrebbe tuttavia complicato il lavoro quotidiano degli ufficiali dello stato civile, costringendoli a interpretare portata e limiti dell'applicazione per analogia delle disposizioni in materia di matrimonio.

Non è previsto il rilascio di alcun documento analogo al *certificato di capacità al matrimonio* per chi intende contrarre un'unione domestica registrata all'estero. Tale rinuncia è intenzionale; al momento, infatti, non sono noti Paesi che chiedano un documento del genere ai partner stranieri; del resto, si fanno sempre più rare le richieste di allegare un certificato di capacità al matrimonio. All'occorrenza, l'attitudine a contrarre un'unione domestica registrata potrà essere attestata rilasciando ai partner, di cui almeno uno sia svizzero, l'*autorizzazione a registrare l'unione domestica*, documento utilizzato in Svizzera per la registrazione in un altro ufficio dello stato civile (art. 75i cpv. 3 OSC). Se entrambi i partner risiedono all'estero e quindi non sussiste alcuna competenza formale secondo l'articolo 75a capoverso 1 OSC, in caso di necessità è ammessa la competenza presso l'ufficio dello stato civile del luogo di appartenenza, per analogia a quanto disposto all'articolo 75 capoverso 2 OSC. Conformemente all'articolo 96 OSC, il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni. Questa possibilità è prevista in Ticino e a Ginevra. In occasione dell'indagine conoscitiva scritta, ambedue i Cantoni hanno chiesto che questa possibilità venga estesa anche alla registrazione dei partner. Non è stato possibile tenere conto di questa proposta. La Commissione federale per le questioni dello stato civile si è chiaramente opposta a questa estensione. In effetti, la possibilità data dall'articolo 96 OSC va considerata come una concessione del tutto eccezionale al principio secondo il quale lo stato civile è constatato esclusivamente dagli ufficiali di stato civile debitamente formati a tale scopo. Del resto, un'estensione di questa prerogativa, difficilmente si potrebbe giustificare facendo riferimento alla tradizione del luogo prevista dall'articolo 96 capoverso 1 lettera a OSC, neppure a Ginevra, ove l'unione domestica registrata è stata introdotta a livello cantonale a partire dal 5 maggio 2001.

Sezione 1: Procedura preliminare

Art. 75a Competenza

La disposizione esplicita l'articolo 5 LUD definendo la competenza per l'esecuzione della procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica. In linea di massima, l'ufficiale dello stato civile del luogo di domicilio di uno dei due partner è autorizzato a espletare la procedura. In assenza di un domicilio svizzero, la procedura va avviata presso l'ufficio dello stato civile che registrerà l'unione domestica, come accade per i matrimoni (art. 62). In tal caso, la registrazione presuppone che almeno un partner possieda la cittadinanza svizzera (art. 65a LDIP, che esclude l'applicazione dell'art. 43 cpv. 2 LDIP all'unione domestica registrata). Per evitare qualsiasi incertezza, l'articolo 75a capoverso 1 lettera b in fine ribadisce questa circostanza, conformemente a un auspicio espresso da diversi partecipanti all'indagine conoscitiva scritta tra cui la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile. È altresì prevista la competenza del luogo di soggiorno del partner in pericolo di morte. Tale disposizione corrisponde a quanto praticato finora in materia di matrimoni, prassi codificata in occasione della presente revisione integrando l'articolo 62 OSC (cfr. supra).

Art. 75b **Inoltro della domanda**

La disposizione richiama quanto sancito all'articolo 63 OSC, specificando che, in caso di soggiorno all'estero, le formalità in vista della registrazione possono essere espletate per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

Art. 75c **Documenti**

La disposizione esplicita l'articolo 5 capoverso 3 LUD e corrisponde, nella sostanza, all'articolo 64 OSC (cfr. il commento in merito supra); manca tuttavia una disposizione analoga al capoverso 3, dal momento che l'articolo 44 capoverso 2 LDIP non si applica alle unioni domestiche registrate (art. 65a LDIP). I partner sono segnatamente tenuti a presentare i documenti comprovanti che non abbiano già vissuto in unione domestica registrata o che non siano già state sposate. L'articolo 64 prevede un ordine inverso; i fidanzati sono tenuti a comprovare che non siano già stati precedentemente sposati o abbiano già vissuto in unione domestica registrata. Alla base dell'ordine scelto non v'è alcun giudizio di valore bensì semplicemente una valutazione d'ordine logico (in base ai dati statistici le persone bisessuali sono meno numerose delle persone eterosessuali od omosessuali). Conformemente al principio generale sancito dall'articolo 16 capoverso 4, richiamato in merito al matrimonio all'articolo 64 capoverso 1 (cfr. supra), si rammenta che non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile disponibili nel sistema.

Art. 75d **Dichiarazioni**

La disposizione richiama l'articolo 65 OSC, esplicitando quanto sancito all'articolo 5 capoverso 3 LUD. Per quanto concerne l'ordine degli istituti (unione domestica registrata prima dell'istituto del matrimonio) si vedano le osservazioni a proposito dell'articolo precedente. In caso di falsa dichiarazione, i partner incorrono nelle pene previste dagli articoli 215 («Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata», precedentemente «Bigamia») e 253 («Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione») del Codice penale.

Art. 75e **Esame della domanda**

La disposizione richiama l'articolo 66 OSC, esplicitando quanto sancito all'articolo 6 LUD.

Art. 75f **Chiusura della procedura preliminare**

La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 67 OSC, senza tuttavia prevedere la notifica scritta sistematica dell'esito della procedura preliminare. Tale esigenza appare difatti superflua allorché i partner optano per la registrazione immediata (art. 75g OSC). Si vedano anche i commenti riguardanti l'articolo 75i qui appresso.

Art. 75g **Momento della registrazione**

Contrariamente al matrimonio (art. 68 OSC), l'unione domestica può essere registrata senza indugio una volta chiusa la procedura preliminare. Il legislatore non ha infatti previsto alcun termine d'attesa (art. 100 CC). Non è tuttavia opportuno che la procedura resti in sospeso a tempo indeterminato. L'unione domestica va pertanto registrata al più tardi entro tre mesi dalla chiusura della procedura preliminare; si tratta dello stesso termine applicato ai matrimoni (art. 100 CC e 68 cpv. 1 OSC). Dal momento che la legge non prevede termini d'attesa, non occorre includere la possibilità di ridurre i tempi in caso di pericolo di morte, come per i matrimoni (art. 68 cpv. 2); per tale evenienza è comunque prevista la competenza dell'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno del partner in pericolo di morte (art. 75a cpv. 3 OSC).

Art. 75h **Esecuzione completa in forma scritta della procedura preliminare**

La disposizione esplicita l'articolo 5 capoverso 2 LUD e corrisponde, nella sostanza, all'articolo 69 OSC; manca tuttavia una disposizione analoga al capoverso 2, dato che l'articolo 43 capoverso 2 LDIP non si applica alle unioni domestiche registrate (art. 65 LDIP).

Sezione 2: Registrazione dell'unione domestica

Art. 75i Luogo

La disposizione, che specifica il luogo in cui registrare l'unione domestica, corrisponde a quanto sancito all'articolo 70 in merito al locale dei matrimoni. In sintonia con quanto previsto per i fidanzati, i partner hanno dunque la facoltà di chiedere la registrazione dell'unione domestica nel circondario dello stato civile da loro prescelto (cfr. parimenti l'art. 75f cpv. 2 OSC). In linea di massima, la registrazione va fatta in un locale che permetta di garantire il carattere pubblico della cerimonia (art. 7 LUD e 75k OSC). Come per i matrimoni, non è prevista la registrazione a cielo aperto. Il locale in cui si celebrano i matrimoni soddisfa le condizioni richieste, per cui è lì che verranno abitualmente registrate le unioni domestiche. Le espressioni utilizzate all'articolo 75i «in un locale adeguato» e «nel locale apposito» (in tedesco: «in einem geeigneten Lokal» e «in das amtliche Lokal»; in francese: «dans un local approprié» e «au local officiel») evidenziano il carattere ufficiale del locale (non si tratta dunque di un luogo all'aperto) e non implica che occorra indirizzarsi verso un altro luogo diverso dal locale dei matrimoni. Al contrario, non appare giustificato riservare l'uso del locale dei matrimoni ai soli matrimoni (civili) – non fosse che per considerazioni di ordine pratico; infatti, non è raro che i Comuni destinino tale locale anche ad altri scopi. Del resto, appare alquanto discriminatorio escluderne l'uso per la registrazione di unioni domestiche. Nel corso dell'indagine conoscitiva scritta, un Cantone e le organizzazioni che difendono i diritti degli omosessuali e dei loro congiunti hanno chiesto che nell'ordinanza venisse espressamente menzionata la necessità di utilizzare sempre il locale previsto per la celebrazione dei matrimoni. La soluzione, per la quale si è optato, mantiene quanto proposto nel progetto posto in consultazione ed è stata approvata da due Cantoni e dall'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile. Essa non si discosta, nella sostanza, dalle rivendicazioni precedentemente menzionate e offre comunque la flessibilità d'applicazione ricercata. D'intesa con i partner, è comunque possibile registrare l'unione domestica in un luogo diverso dalla sala dei matrimoni, in particolare qualora la registrazione segua immediatamente la procedura preliminare, a condizione tuttavia che il carattere pubblico sia assicurato (ad es. quando il locale dei matrimoni non è disponibile; cfr. i risultati della seduta del 21 maggio 2005 dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile, pubblicati in RSC 2005, pag. 324 segg.). Infine, come il matrimonio, anche l'unione domestica può essere registrata in un altro luogo se i partner dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale previsto (cpv. 2). Del resto, se la registrazione è prevista in un circondario dello stato civile diverso da quello in cui è stata espletata la procedura preliminare, i partner producono l'*autorizzazione per la registrazione dell'unione domestica* rilasciata dall'ufficio a cui incombe questa procedura (cpv. 3; cfr. anche ad art. 70 cpv. 3 supra).

Art. 75k Forma della registrazione

La disposizione mette in atto l'articolo 7 LUD, rammentando il carattere pubblico della registrazione. Contrariamente al matrimonio (art. 71 OSC), la registrazione dell'unione domestica non richiede la presenza di testimoni (ufficiali). Del resto, l'unione domestica non è contratta scambiandosi il «sì», ma bensì registrando le dichiarazioni di volontà dei partner nel certificato di unione, firmato dagli interessati (cpv. 2). L'unione domestica è considerata contratta allorché i partner hanno dichiarato di desiderare la registrazione e hanno firmato il certificato di unione. Se le dichiarazioni non sono concordi oppure uno dei partner rifiuta di firmare il certificato, l'unione domestica è considerata non contratta. Resta salvo il caso in cui uno dei partner non è in grado di firmare, ad esempio perché disabile (art. 18 cpv. 2 OSC). Una volta contratta, l'unione domestica è iscritta nel registro informatizzato (l'iscrizione ha valore probatorio, mentre la firma del certificato d'unione dinanzi all'ufficiale dello stato civile ha valore costitutivo).

Art. 75I *Prescrizioni organizzative particolari*

La disposizione corrisponde all'articolo 72 OSC, eccezion fatta per il capoverso 2, che prevede la possibilità di celebrare matrimoni multipli con l'accordo dei fidanzati; tale norma a carattere aneddótico è tesa a impedire che i fidanzati vengano costretti a celebrare il matrimonio insieme ad altre coppie, laddove la tradizione locale imponga riti del genere. L'articolo 75I conferisce all'ufficiale dello stato civile un potere disciplinare analogo a quello istituito per i matrimoni. La registrazione è pubblica; e l'ufficiale dello stato civile può trovarsi costretto a limitare il numero dei partecipanti per motivi di ordine o ad allontanare eventuali perturbatori (cfr. messaggio, n. 2.2.2, pag. 1208).

Art. 76 cpv. 2

Il capoverso 2 esplicita che l'Ufficio federale della giustizia, responsabile della banca dati centrale (Infostar), esamina le domande d'accesso on line al sistema di autorità esterne allo stato civile.

Art. 84 cpv. 3 lett. a

La disposizione viene integrata in vista dell'entrata in vigore della LUD, estendendo la competenza dell'Ufficio federale dello stato civile alla preparazione e alla registrazione dell'unione domestica.

Art. 89 cpv. 2 e 3 lett. b

Adeguamento di natura puramente formale del capoverso 2 in seguito all'entrata in vigore della LTF. Oltre alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale vi sono anche quelle della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale e della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale.

Con l'entrata in vigore della LUD è opportuno inserire al capoverso 3 lettera b l'unione domestica registrata tra i motivi di ricasazione degli ufficiali dello stato civile e dei loro ausiliari.

Art. 90 cpv. 2, 4 e 5

Adeguamento di natura puramente formale dei capoversi 2 e 4 in seguito all'entrata in vigore della LTF che istituisce nuove vie ricorsuali (ricorso in materia civile).

Per quanto concerne il capoverso 5, è modificato l'obbligo delle autorità cantonali di comunicare le decisioni. Finora l'OSC prevedeva, sulla base dell'articolo 45 capoverso 3 CC, entrato in vigore il 1° luglio 2004, che le decisioni, alle quali veniva attribuita «un'importanza fondamentale» (ma soltanto quelle), dovevano essere notificate all'Ufficio federale di giustizia indipendentemente dal fatto se si trattasse di decisioni su ricorso o di decisioni di prima istanza. D'ora in poi, qualsiasi decisione su ricorso andrà notificata alle autorità federali. Del resto quest'ultime mantengono la possibilità di chiedere la notifica delle decisioni di prima istanza (cfr. art. 111 cpv. 2 LTF). La modifica proposta comporta una regolamentazione più semplice che permette di tenere maggiormente conto della certezza del diritto.

Allegato (art. 79)

Il numero 15.1 viene integrato in vista dell'entrata in vigore della LUD, aggiungendo il tipo di relazione «unione domestica registrata», che va a completare l'elenco comprendente i tipi «vincolo matrimoniale» e «rapporto di filiazione».

Modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

L'OESC va adeguata. Gli allegati 1 e 3 riguardanti le prestazioni delle varie autorità vengono integrati in modo da tener conto dei nuovi compiti relativi alla preparazione e alla registrazione delle unioni domestiche. In ossequio al principio dell'uguaglianza dei contribuenti, gli emolumenti sono identici a quelli previsti in caso di matrimonio (cfr. allegato 1, sezione IV, Matrimonio e unione domestica registrata; allegato 3, n. 4 segg. Preparazione del matrimonio e dell'unione domestica registrata).

La revisione offre altresì l'occasione di correggere i punti indicati qui di seguito.

Le modifiche sono conformi alle prescrizioni generali della Confederazione in materia di emolumenti; in particolare, le nuove voci tariffarie rispettano i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza.

Allegato 1:

Numero 1.1. Questa voce è stata corretta: l'emolumento di base per il rilascio di un documento di stato civile ammonta a franchi 25. La precisazione secondo cui si tratta di un documento tratto dalla banca dati centrale Infostar è stata soppressa poiché succede ancora che un certificato di stato civile sia allestito facendo capo ai registri convenzionali.

Numeri 11.8, 11.9, 12.6 e 12.7. La presente revisione permette anche di ripartire l'emolumento dovuto nel caso in cui il matrimonio è celebrato in un altro circondario o all'estero. Sinora, era il circondario che preparava la procedura e rilasciava l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (n. 11.8) o il *certificato di capacità matrimoniale* (n. 11.9) che percepiva un emolumento di 50 franchi. D'ora in poi questo emolumento, in modo più coerente, ma fiscalmente neutro, viene riscosso in parti eguali (ogni volta 25 franchi) dall'ufficio dello stato civile che prepara il matrimonio e da quello che lo celebra al fine di tenere anche conto dell'aumento di lavoro di quest'ultimo (n. 12.6). Una nuova voce tariffaria (n. 12.7) compensa inoltre l'aumento di lavoro constatato quando si celebra il matrimonio in un locale diverso da quello ufficiale. Voci analoghe sono state inserite per l'unione domestica registrata (12.11 e 12.12).

Numero 25. Con la revisione totale dell'ordinanza sullo stato civile, entrata in vigore il 1° luglio 2004, la competenza per restituire i documenti tratti dagli incartamenti di matrimonio è passata dall'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile all'ufficio dello stato civile. Il numero 5.3 dell'allegato 2 è pertanto stato soppresso e sostituito da un nuovo numero 25, inserito nell'allegato 1 e formulato in termini generali, dal momento che i documenti giustificativi possono essere restituiti anche in altre circostanze (incartamento di riconoscimento, di registrazione di un'unione domestica, ecc.).

Allegato 2:

Numero 1. Questa voce è stata modificata per porre rimedio a un errore di trascrizione nelle versioni francese e italiana («registres conventionnels de l'état civil» invece di «registres actuels de l'état civil»; in italiano «registri convenzionali dello stato civile» invece di «registri attuali dello stato civile»).

Numero 3. Concerne soltanto la versione tedesca. La correzione s'imponesse poiché la voce tariffaria, soppressa in occasione della revisione entrata in vigore il 1° luglio 2004, viene ora formalmente abrogata.

Numero 5.3. Vedi supra in merito all'allegato 1, numero 25.

Allegato 3:

Numero 4.4 e 4.5. Sono state aggiunte le voci tariffarie riguardanti la preparazione del matrimonio da parte delle rappresentanze all'estero; esse corrispondono alle voci previste per il matrimonio (n. 4.1 e 4.3). Tuttavia, visto che non è previsto il rilascio di un documento analogo al certificato di capacità matrimoniale (cfr. supra le «*Osservazioni preliminari relative al nuovo capitolo 7*»), non è stata introdotta una voce tariffaria che corrisponde al numero 4.2.

Allegato 4:

Numeri 3.1 - 3.3. Queste voci tariffarie sono state abrogate; tutte le trasmissioni di documenti o di decisioni da parte dell'Ufficio federale dello stato civile sono infatti coperte dalla voce tariffaria 3.4, formulata in termini generali.

DFGP / UFG / UFSC / MO 23.10.2006